

denza finora seguita dal Consiglio di Stato sarà ribadita, sarà avvalorata da dichiarazioni legislative le quali varranno a non far sorgere più questo dubbio, anche perchè nella relazione dell'onorevole Mantellini al n° 42-408 per un tale signor Tedesco Giovanni contro il municipio di Minervino Murge si avverò il caso, che, secondo la procedura della vecchia legge, elevatosi il conflitto di giurisdizione dalla parte del prefetto, fu sporto il memoriale non al pretore, perchè non aveva i mezzi come farglielo legalmente giungere, fu sporto invece al Pubblico Ministero, e questi ne fece una girata, quasi fosse stato una cambiale, al pretore, *ordinando di astenersi dal giudicare*, e di *dichiararsi incompetente*. E dopo che questo avvenne dinanzi al pretore, il prefetto elevò il conflitto dinanzi al tribunale, quindi si avverò che una parte del conflitto si esplicò davanti al pretore ed un'altra davanti al tribunale.

Il Consiglio di Stato credette di ammettere per questo conflitto la competenza amministrativa, ma di questo è inutile parlare. Quindi io ho fatto la proposta, per avere esplicite dichiarazioni dal ministro e dalla Commissione, e sapere se nell'attuale stato di cose, e dopo che sarà stata promulgata questa legge, potranno elevarsi o no i conflitti di giurisdizione davanti ai pretori.

MANTELLINI. (*Presidente della Giunta*) Prendo la parola per dire come la Commissione non acconsentirebbe all'aggiunta proposta dall'onorevole Marolda-Petilli a quest'articolo.

In Francia, è vero, si è questionato se avanti ai pretori possano elevarsi i conflitti di attribuzione, dacchè vi interviene il Pubblico Ministero, il quale non comincia a mostrarsi che presso i tribunali circondariali.

Ma è vero del pari che per la nostra giurisprudenza è ormai assodato che anche davanti ai pretori si possono sollevare i conflitti di attribuzione.

Ora, è lontano dallo spirito di questo nuovo disegno di legge che si voglia togliere la sollevazione del conflitto davanti ai pretori per riservarlo a quando la causa dal pretore sia portata in appello davanti al tribunale di circondario. Il perchè lo dice l'articolo 1 che abbiamo votato.

Questo articolo 1 ha introdotto una novità, affatto insolita, nei giudizi di competenza. Nei giudizi di competenza per ragione di materia sempre può dedursi la eccezione, anzi questa deve proporsi d'ufficio dal giudice in qualunque stadio di giurisdizione.

Or bene, questo modo insolito di giudizio di competenza che chiamasi conflitto, si è ristretto nel periodo della prima istanza quando l'amministrazione si trova in causa, e questo è quello che abbiamo

votato votando l'articolo 1. E sarebbe contrario a questo concetto che si impedisse di sollevare il conflitto quando la causa si discute avanti il pretore, con indugiare sino a che dalla pretura non si sia ricorso in appello. Quindi l'aggiunta la Commissione non potrebbe consentirla.

Rimane a dire chi sarà quello che disimpegnerà le funzioni di Pubblico Ministero!

Per verità, la questione non pare che, in pratica, si sia trovata insolubile.

Si è capito che questo era un ufficio che ricadeva naturalmente nel procuratore del Re del tribunale del circondario dove esiste la pretura: questo è quello che si è fatto, e che non ha portato inconvenienti.

Ora si può muovere il dubbio se convenga dirlo, o non dirlo, nell'articolo che discutiamo.

L'opinione dei membri della Commissione qui a me vicini, sarebbe di lasciare le cose come le si sono poste, perchè si parla del procuratore del Re presso il tribunale, e si intende del tribunale del circondario dove è situata la pretura. Si parla del tribunale che non può più emettere nessun provvedimento sino alla risoluzione del conflitto, e si dice *tribunale*, e tanto è tribunale il pretoriale, come tribunale è il tribunale circondariale, come anche è tribunale la Corte d'appello, è nome generico. Quando si vuole parlare del tribunale circondariale si dice: tribunale civile e correzionale, si aggiunge il predicato.

Quindi, dietro queste spiegazioni fors'anche l'onorevole Marolda-Petilli credo che sarà compiacente di non insistere nel suo emendamento e lascerà che la Camera voti l'articolo qual è proposto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi associo all'avviso della Commissione. L'onorevole Marolda-Petilli proporrebbe di dichiarare non potersi mai elevare il conflitto nelle cause di competenza dei pretori: ma sia che si ricorra ai principii, sia che si tenga presente l'ultimo stato della giurisprudenza...

MANTELLINI, relatore. Nostra.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA .. nostra italiana, sarebbe questa una novità non giustificabile.

Secondo i principii, anche un pretore non potrebbe al certo invadere colla sua pronunziatura le materie esclusivamente riservate alla competenza dell'autorità amministrativa, e farla da amministratore?

Si dirà: « Dalla sua sentenza si può appellare. » E se niuno appella? Bisogna dunque che l'amministrazione abbia anche in questo caso un mezzo qualsiasi per poter rivendicare le sue attribuzioni.